II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1º marzo 1984

concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo

(84/132/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (2) sottolineano la necessità di proteggere e di risanare il mare, al fine di salvaguardarne il ruolo nei processi di conservazione e di sviluppo delle specie e di assicurare il mantenimento degli equilibri ecologici vitali;

considerando che il secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale mette in rilievo l'urgenza dell'attuazione di soluzioni a livello internazionale per quanto riguarda l'assetto e la gestione ecologica delle zone costiere;

considerando che il terzo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (3), di cui il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno approvato gli orientamenti generali il 7 febbraio 1983, fa particolare menzione della necessità di attuare una politica di protezione e gestione razionale delle risorse naturali;

considerando che la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in particolare con i paesi mediterranei partners della Comunità ai fini della protezione dell'ambiente costituisce una delle finalità del secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che l'articolo 4 della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento approvata dalla Comunità con la decisione 77/585/ CEE (4) prevede che le parti contraenti possano adottare protocolli addizionali che prescrivano misure, procedure e norme convenute per assicurare l'applicazione della convenzione; che in applicazione di tale articolo gli Stati mediterranei rappresentati alla conferenza dei plenipotenziari riunita a Ginevra il 2 e 3 aprile 1982 hanno firmato il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo;

considerando che la Comunità ha parimenti approvato, con la decisione 77/585/CEE, il protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, con la decisione 81/420/CEE (3), il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e da altre sostanze nocive in caso di situazione critica e, con la decisione 83/101/CEE (9, il protocollo relativo alla protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento d'origine tellurica;

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 28. 11. 1983, pag. 278. (2) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 19. 6. 1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1983, pag. 1.

considerando che il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo prevede la possibilità di adottare misure riguardanti il commercio, l'importazione e l'esportazione delle specie animali e vegetali oggetto delle misure di protezione e che dunque può essere portato pregiudizio alla politica commerciale comune ed alla libera circolazione dei prodotti tra gli Stati membri;

considerando che detto protocollo contiene disposizioni che potrebbero pregiudicare la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (¹), la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (²) e la direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativo ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (³), nonché il regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo ad un regime comune applicabile alle importazioni di prodotti ricavati dai cetacei (⁴);

considerando che detto protocollo ha lo scopo di salvaguardare le risorse naturali comuni della regione, di conservare la diversità del patrimonio genetico e di proteggere taluni siti naturali, creando un insieme di zone particolarmente preservate;

considerando che la maggior parte dei firmatari della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e dei protocolli allegati mantengono legami speciali con la Comunità particolarmente in materia di cooperazione, nel quadro della politica comunitaria di approccio globale mediterraneo; che il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo prevede le modalità di questa cooperazione nei settori da esso disciplinati;

considerando che il 30 marzo 1983 la Comunità ha firmato detto protocollo;

considerando che la Comunità parteciperà all'attuazione di detto protocollo esercitando le competenze derivanti dalle attuali norme comuni e le competenze che le saranno in futuro attribuite da atti adottati dal Consiglio, nonché utilizzando i risultati delle azioni comunitarie nei settori interessati (ricerca, scambio di informazioni);

considerando che l'approvazione di detto protocollo da parte della Comunità risulta necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita; che, non essendo previsti dal trattato i poteri d'azione richiesti per l'adozione della presente decisione, occorre far riferimento all'articolo 235 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea il protocollo relativo alle zone specialmente protette nel Mediterraneo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito degli atti previsto all'articolo 18 del protocollo di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 1º marzo 1984.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. BOUCHARDEAU

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1973, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. (3) GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L. 39 del 12. 2. 1981, pag. 1.